IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Maristella Filomena Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice (Relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24115** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 39839, relativo all'esercizio 2020, reso da **SALERNO GIOVANNI** (cod. fisc.: SLRGNN57B05D086A), in qualità di consegnatario dei beni di consumo dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCCA) di Cosenza, rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Porco, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Piane Crati (CS), alla via Rizzuso n. 3, come da procura in atti.

Nella pubblica udienza dell'8 settembre 2026, udita la relazione del giudice relatore, primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udita l'avv. Maria Greco per delega dell'avv. Porco, sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con la relazione di irregolarità n. 203/2024 del 9.12.2024,

il magistrato designato ha rimesso al Collegio la questione preliminare della procedibilità o meno del conto in oggetto, in quanto espone beni sanitari e non sanitari, laddove avrebbero dovuto redigersi due conti, uno per i beni del magazzino farmacia ed uno per i beni di consumo. Nel merito, dall'esame della documentazione acquisita, si rappresenta che il conto è compilato a quantità e valore per ciascun sottoconto aziendale movimentato e non; che vi sarebbe un problema di valorizzazione, poiché nell'inventario i beni sono valorizzati al costo medio ponderato e non al costo di acquisto; che nella nota di accompagnamento all'invio della documentazione, il dirigente amministrativo dell'UOC Amministrazione e finanza, ha comunicato che per l'esercizio 2020 non è presente l'inventario; che il prospetto trasmesso è stato parificato con determina dirigenziale UOC Amministrazione e finanza n. 17 del 18 ottobre 2021, è datato, firmato dall'agente contabile e vi è apposto il visto di regolarità; infine, che dal verbale n. 47 del 25 ottobre 2021, redatto dal Collegio sindacale, non emergono rilievi.

2. L'agente si è costituito col ministero dell'avv. Giovanni Porco, deducendo di non rivestire la qualifica professionale per la compilazione del conto in quanto, essendo infermiere ed avendo una limitazione di sei mesi dalla movimentazione manuale di pazienti e degenti, è stato adibito solo temporaneamente all'armadio farmaceutico dell'istituto. Nel merito, richiamati i principi costituzionali che governano la sana e corretta gestione delle risorse

pubbliche, ha dedotto che, nel caso di specie, pur nella eventualità che venga riscontrata qualche anomalia nella irregolarità nella redazione del conto, si tratterebbe di anomalie che non hanno arrecato alcun danno all'amministrazione finanziaria dell'ente.

3. In data 04.07.2025, ha depositato una memoria difensiva con cui ha preso posizione sui rilievi formulati dal Magistrato designato, con allegata documentazione.

4. In esito alla prima udienza del 9 luglio 2025, il Collegio con ordinanza n. 77/2025 del 17 luglio 2025 ha rimesso gli atti al magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria alla luce della memoria dell'amministrazione in atti e alla allegata documentazione, con termine fino al 28.11.2025 per il deposito della relazione integrativa e indicazione della nuova udienza per il 28 gennaio 2026, poi spostata giusta decreto presidenziale n. 16 dell'8 gennaio 2026 al 29 aprile 2026.

5. Con relazione integrativa del 9 aprile 2026, il magistrato istruttore – in esecuzione a quanto richiesto con previa ordinanza n. 77/2025 del 15 luglio 2025 – ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto con addebito/ammanco di €. 10.552,26 a carico del consegnatario.

6. L'INRCA in data 24 aprile 2026 ha depositato una memoria a sostegno della regolarità del conto presentato dall'agente.

7. All'udienza del 29 aprile 2026, l'avv. Greco ha chiesto al Collegio un rinvio dell'udienza per consentire alla difesa di

controdedurre alle risultanze dell'istruttoria, tenuto conto della tardività del deposito della relazione integrativa.

8. Con ordinanza n. 46/26 del 14 maggio 2026, era fissata la nuova udienza per l'8 settembre 2026.

9. All'udienza odierna, l'avv. Greco in sostituzione dell'avv. Porco si è riportata alle conclusioni in atti, mentre il pubblico ministero ha aderito alle conclusioni del magistrato istruttore. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente occorre precisare che, contrariamente all'assunto difensivo dell'agente spiegato con la memoria costitutiva, egli – firmando il conto giudiziale - assume la responsabilità delle risultanze riportate sul medesimo, mentre a nulla rileva il rivestire la qualifica di infermiere non esperto in materia, ancorché assegnato temporaneamente alla gestione dell'armadio farmaceutico: profili questi che potranno avere il loro peso specifico in punto di responsabilità per eventuali addebiti, ma non certamente ai fini della legittimazione sostanziale e processuale nell'ambito di un giudizio di conto.

2. Ciò detto, il Collegio è persuaso che il conto giudiziale n. 39839, avente per oggetto la gestione contabile di Giovanni Salerno, consegnatario dei beni di consumo dell'INRCA di Cosenza, per l'esercizio 2020, debba essere dichiarato irregolare senza ammanco e/o addebito a carico dell'agente, per i motivi che seguono.

3. Dalla documentazione in atti, non vi è alcun dubbio che si è innanzi ad una confusione gestionale che contraddice taluni principi, come il principio di chiarezza e trasparenza, in materia di scritture contabili e che, proprio per questo, hanno dato luogo ad una complessa istruttoria che ha infine consentito al magistrato designato di ricostruire la gestione ad opera del sig. Giovanni Salerno.

Le conclusioni cui giunge il magistrato designato sono condivisibili quanto all'erronea rappresentazione dei dati contabili, in particolare l'impossibilità, per l'esercizio considerato, di poter operare un raffronto con l'inventario dei beni, limitandosi pertanto alla mera corrispondenza tra il carico, lo scarico e le rimanenze risultanti dal conto (e di cui, fin dall'iniziale relazione, viene evidenziata una compilazione a quantità e a valore per ciascuna sottocategoria di beni, con applicazione – quanto al valore – della somma algebrica dei primi tre aggregati, pari ad € 83.097,76 -, laddove, applicando il criterio normativo della media ponderata di cui all'art. 29, comma1 lett. a) del d. lgs. n. 118/11, il saldo finale delle rimanenze sarebbe pari a € 72.545,50).

Pertanto, il presunto ammanco che il magistrato designato intende porre a carico dell'agente è una mera differenza di valore (83.097,76 - 72.545,50 = 10.552,26) tra beni rappresentati come esistenti.

Così stando le cose, non è possibile riferire di un presunto

ammanco a carico dell'agente, sia sotto il profilo subiettivo della materialità della condotta (dal momento che, trattandosi del conto del consegnatario di beni di consumo, non è stata rilevata in sede istruttoria alcuna sottrazione di beni), sia sotto il profilo subiettivo di una eventuale imputazione per colpa grave, dal momento che, per un verso, l'agente, fin dal primo scritto difensivo, ha chiarito di rivestire la qualifica di infermiere assegnato occasionalmente alla compilazione del conto de quo, non munito di una competenza specifica e, in tale veste, ha rappresentato come dato contabile il saldo teorico risultante dalla somma algebrica dei valori del prospetto e il valore delle giacenze determinato dalla procedura di valorizzazione effettuata dal gestionale in uso all'Istituto alla data della resa del conto.

Le memorie dell'amministrazione confermano questa ricostruzione: la relazione, in altre parole, non accerta una sottrazione di beni, né individua una ingiustificata uscita di materiale dal magazzino, né una perdita effettiva delle consistenze, ma si limita a dare atto di una discrasia valoriale che è la conseguenza di un differente criterio di calcolo (algebrico versus media ponderata) e che induce a ritenere il conto giudiziale n. 39839 per cui è giudizio irregolare, senza ammanco.

Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 39389, lo

dichiara irregolare.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2026

Il relatore	Il Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositato in data 04/11/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente